

STATUTO

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 22/07/2014

Approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1909 del 29/11/2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona della zona sociale di Mirandola (d'ora in poi: Azienda) deriva dalla fusione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza "Casa protetta Augusto Modena", con sede in San Felice sul Panaro e "Centro Integrato Servizi Anziani (C.I.S.A.) – Gaetano e Bianca Maria Pignatti" con sede in Mirandola.
2. L'IPAB "Casa protetta Augusto Modena", attiva dal 13 giugno 1926, trae la sua origine dalla donazione effettuata in data 27 maggio 1925 dal Comm. Augusto Modena di San Felice sul Panaro. Nell'Istituzione vennero poi incorporati, con deliberazione successiva, i legati Francesca Cavallini, Elena Roncaglia ved. Bosi ed Antonio Puviani.
3. L'IPAB "Centro Integrato Servizi Anziani (C.I.S.A.) – Gaetano e Bianca Maria Pignatti" fu eretta in ente morale con il D.P.R. 30 maggio 1953, n. 613.

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda assume la denominazione di *Azienda pubblica dei Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord*.
2. L'Azienda ha sede legale e amministrativa in San Felice sul Panaro.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda viene individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'Azienda è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. 353 del 17 marzo 2008.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'Azienda è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dalla Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12, da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive disposizioni normative regionali e dal presente Statuto.
2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale, opera senza fini di lucro e con l'obiettivo della gestione unitaria e dell'efficienza economica dei servizi. Essa svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di

economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. L'Azienda è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi definito dalla legislazione regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'Azienda e principi degli interventi

1. L'Azienda ha come finalità l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio, e/o di disabilità, e/o di non autosufficienza, nonché a tutte le altre tipologie di servizi di cui alla DGR 1982/2013, secondo le esigenze definite dalla pianificazione locale. L'Azienda, nell'ambito della programmazione territoriale e su richiesta dei soci, può inoltre gestire servizi educativi.

2. L'Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi di cui alla citata Legge Regionale n. 2/2003, dei contenuti dei Piani di Zona e adotta un modello di gestione che persegue i seguenti obiettivi:

- a) il rispetto della dignità e della riservatezza della persona;
- b) l'adeguatezza, la flessibilità e la personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
- c) la promozione di positive relazioni con soggetti esterni singoli o associati, della solidarietà dei cittadini e delle attività di volontariato, quali risorse che concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali che l'Azienda si prefigge di conseguire;
- d) l'orientamento delle proprie azioni e dei propri operatori al servizio della comunità di riferimento, anche attivando strumenti di collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche interessate.

3. L'Azienda persegue i propri obiettivi di gestione attraverso un sistema assistenziale:

- a) differenziato e specializzato a seconda dell'utenza e del servizio, per realizzare la massima coerenza possibile fra la domanda (condizioni, bisogni e aspettative) dei singoli utenti e l'azione della struttura;
- b) flessibile e dinamico, per rispondere nel tempo all'elevata variabilità delle condizioni e dei comportamenti dei singoli e dei gruppi di utenti;
- c) integrato, in grado di sviluppare la continuità e l'organicità dell'azione della struttura "attorno" alla persona, operando per processi e per progetti interdisciplinari e integrati;
- d) consapevole e responsabile, capace di regolare i propri comportamenti sulla base dei risultati prodotti;
- e) aperto, in grado di qualificare e di innovare la propria azione attraverso lo scambio continuo di informazioni e di idee al proprio interno e con il contesto esterno.

4. L'Azienda inoltre opera secondo un modello organizzativo che assicuri:

- a) l'ascolto attivo della domanda del singolo e dei gruppi di utenti come punto di riferimento di tutte le scelte;
- b) la pianificazione e progettazione degli interventi, la valutazione critica dei processi e dei risultati prodotti, come modalità per un agire professionale consapevole;
- c) la valorizzazione degli operatori e delle équipes, favorendone la crescita e la specializzazione professionale, il decentramento delle responsabilità, l'autonomia operativa e la formazione continua;
- d) l'integrazione professionale ed operativa fra tutte le figure professionali che interagiscono con l'utente, a salvaguardia dell'unitarietà della persona e dell'organicità e coerenza degli interventi;
- e) la continuità assistenziale, attraverso tutta la rete dei servizi e nei punti di contatto con altre reti;
- f) l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'Azienda ha valenza distrettuale ed ha come ambito territoriale di intervento quello coincidente con la Zona sociale di Mirandola e, più precisamente, con il territorio dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P, San Possidonio e San Prospero, i quali costituiscono l'Unione Comuni Modenesi Area Nord.
2. L'Azienda, al fine di raggiungere ulteriori livelli di efficienza e di razionalizzazione gestionale dei servizi, può definire rapporti di cooperazione, operando anche su più ambiti distrettuali e comunque sempre all'interno dello stesso ambito provinciale.

Articolo 6

Soci dell'Azienda

1. Sono soci dell'Azienda i seguenti Enti pubblici territoriali:

- a) Comune di Camposanto;
- b) Comune di Cavezzo;
- c) Comune di Concordia s/S;
- d) Comune di Finale Emilia;
- e) Comune di Medolla;
- f) Comune di Mirandola;
- g) Comune di San Felice s/P;
- h) Comune di San Possidonio;
- i) Comune di San Prospero;

l) Unione Comuni Modenesi Area Nord.

2. I soci stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

- a) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di rappresentanza tra i soci;
- b) la ripartizione delle quote di rappresentanza attribuite a ciascun socio;
- c) l'indicazione dei servizi e delle attività conferite all'Azienda da ciascuno dei soci, ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB di cui all'art. 1 del presente Statuto al momento della loro trasformazione;
- d) i beni patrimoniali conferiti dai soci, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB di cui all'art. 1 del presente Statuto al momento della loro trasformazione;
- e) gli indirizzi generali per la definizione delle modalità di relazione e collaborazione tra l'Azienda e i soci, nonché per la definizione del contenuto dei contratti di servizio;
- f) le modalità di ripartizione tra i soci delle perdite di esercizio la cui copertura non venga integralmente assicurata dal piano di rientro di cui all'articolo 23, comma 2, lett. f) del presente Statuto;
- g) ulteriori previsioni procedurali in merito al recesso da parte dei soci, oltre a quanto stabilito dall'art. 39 del presente Statuto.

3. La ripartizione delle quote di rappresentanza definita nella convenzione di cui al comma 2 viene ridefinita ogni qualvolta i soci conferiscano all'Azienda nuovi servizi e/o ulteriore patrimonio.

4. La convenzione può essere successivamente integrata dall'Assemblea di intesa con i Soci interessati per definire l'eventuale gestione di servizi ulteriori, diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli già conferiti in gestione all'A.S.P..

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività.

- 1. L'Azienda organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto, di norma in forma diretta mediante la propria struttura organizzativa.
- 2. L'Azienda può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme previste per gli enti locali dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché avvalersi della collaborazione del volontariato e dei soggetti del terzo settore nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
- 3. L'Azienda richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale.
- 4. L'Azienda può costituire e partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, di servizi socio-sanitari ed educativi, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale anche su più ambiti distrettuali.

5. L'Azienda può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'art. 4 del presente Statuto, gli stessi servizi a favore di Enti pubblici territoriali non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di Servizio

1. Le modalità di erogazione dei servizi conferiti dai soci all'Azienda sono regolate da contratti di servizio su due livelli (quadro e di dettaglio), i quali disciplinano i rapporti finanziari, considerando gli eventuali accordi tra Regione ed Autonomie locali, per la definizione delle rette e delle tariffe delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, anche relativamente all'eventuale trasferimento di personale, la durata dell'affidamento, nonché provvedono all'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio e delle modalità di risoluzione e di revoca del contratto. I contratti di servizio sono stipulati in conformità alle disposizioni regionali nonché alle indicazioni contenute nella convenzione di cui all'art. 6, comma 2 del presente Statuto.

2. I contratti di servizio sono stipulati anche dall'Azienda Unità Sanitaria Locale per quanto attiene all'integrazione socio-sanitaria.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e rappresentanza

1. Allo scopo di conservare e migliorare i legami con le comunità locali nel cui interesse vengono erogati i servizi e le attività rientranti negli ambiti di cui all'art. 4 del presente Statuto, l'Azienda promuove organismi di partecipazione rivolti a rappresentare gli interessi degli utenti e contribuire al controllo e al miglioramento della qualità dei servizi.

2. L'Azienda inoltre favorisce l'utilizzo della tecnologia e l'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 per migliorare il livello di trasparenza nell'erogazione dei servizi.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è composta dal Sindaco di ciascun ente territoriale socio e dal Presidente dell'Unione, anch'essa socia dell'ASP, o da loro delegati.

2. A ciascuno dei soci è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui al precedente art. 6, comma 2 del presente Statuto.

3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al precedente comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, determinato oppure riferita ad una o più sedute: la delega può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco o di Presidente di uno dei soci, la partecipazione in seno all'Assemblea dei soci spetta al soggetto cui è attribuita la funzione vicaria in base alla legge e allo statuto del socio. In questo caso, la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco o dal Presidente che cessa decade automaticamente.

5. Il Presidente dell'Unione può essere delegato dai Sindaci di ciascun ente territoriale.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali ma sottoposto a variazioni nella sua compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco o Presidente di ciascun socio.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) nomina, tra i propri componenti, il suo Presidente;

b) definisce gli indirizzi generali dell'Azienda;

c) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, provvede alla loro revoca nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;

d) indica alla Regione Emilia – Romagna la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'Azienda sia inferiore ai limiti indicati dalla normativa regionale oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai limiti dettati dalla normativa regionale;

e) definisce con atto motivato, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa regionale vigente e delle indicazioni regionali, l'indennità spettante al Presidente e l'importo massimo dei gettoni per i componenti del Consiglio di amministrazione e, con la deliberazione di nomina, il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;

f) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;

g) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;

h) delibera, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione Emilia – Romagna;

i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento, che disciplina, tra l'altro, le adunanze, le relative modalità di convocazione e di pubblicità e le modalità di partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, degli assessori competenti, nonché le procedure per la nomina del Consiglio di amministrazione;

l) vigila sull'attività dell'ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio, il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda.

Articolo 13

Validità delle sedute

1. In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché sia presente almeno la maggioranza dei componenti.

2. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, l'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

3. L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente nonché su richiesta dei soci che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza o di almeno quattro componenti.

Articolo 14

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui al precedente art. 6, comma 2 del presente Statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide qualora approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza espresse dai componenti presenti e dalla maggioranza dei componenti presenti, fatti salvi i casi previsti dall'art. 15 del presente Statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Articolo 15

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza e della maggioranza dei componenti l'Assemblea dei soci:

a) indirizzi generali dell'Azienda;

b) piano programmatico;

c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza e di almeno sette componenti dell'Assemblea dei soci:

a) modifiche statutarie;

b) proprio Regolamento di funzionamento.

3. In tutti i casi in cui la discussione implichi l'assunzione di decisioni sull'alienazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda che si riflette direttamente su di un preciso ambito comunale è necessario che nelle maggioranze di cui al precedente comma 1 sia incluso anche il rappresentante del Comune interessato.

Articolo 16

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:

a) formula l'ordine del giorno, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

b) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

c) adotta ogni altro atto, non di competenza del Consiglio di amministrazione, eventualmente necessario per il funzionamento dell'Azienda.

2. Il Presidente è rieleggibile ed in caso di assenza, decadenza di cui al successivo comma 3 o impedimento temporanei viene sostituito dal membro più anziano di età, al quale spetta anche la convocazione della seduta per la nomina del nuovo presidente dell'Assemblea dei soci.

3. Il Presidente dell'Assemblea dei soci decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di cui è il rappresentante.

Articolo 17

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci non spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

Composizione e procedura di nomina

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci e composto da tre membri scelti, previo avviso pubblico, tra persone in possesso di specifiche esperienze e requisiti attinenti al profilo ricoperto.

2. L'Assemblea dei soci nomina il Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza e della maggioranza dei componenti l'Assemblea dei soci, secondo le procedure indicate nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'art. 22 del presente Statuto o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di amministrazione di cui all'art. 20 del presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

6. Lo svolgimento delle sedute del Consiglio di amministrazione e le relative modalità di convocazione sono disciplinate dal proprio Regolamento di funzionamento.

Articolo 19

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o in una delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa regionale e nazionale.

Articolo 20

Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le contemporanee dimissioni o cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

2. Entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di cui al precedente comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente, con la maggioranza prevista dall'articolo 15, comma 1 del presente Statuto.

4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti dal precedente comma 2 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 21

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi consigliere di amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 22

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado e in tutti i casi in cui sussistano situazioni di conflitto d'interesse.

Articolo 23

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale ed esso risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete, in particolare, l'adozione dei seguenti atti:

a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;

c) proprio Regolamento di funzionamento, contenente la disciplina relativa alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute;

d) nomina del Direttore;

- e) regolamenti organizzativi, incluso quello degli uffici e dei servizi e la determinazione della dotazione organica;
- f) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; qualora il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 6, co. 2, lett. f) del presente Statuto;
- g) il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, da approvare annualmente;
- h) provvedimenti relativi alle modalità di gestione di servizi e razionalizzazioni in ambito sovra distrettuali;
- i) contratti di servizio.

Articolo 24

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o, entro cinque giorni dalla richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 25

Validità e svolgimento delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, nonché dirigere e regolare la discussione.
- 3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti e l'espressione del voto avviene in forma palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 26

Partecipazione alle sedute e loro verbalizzazione

- 1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore, con funzioni consultive e di segretario verbalizzante. In sua assenza il verbale viene redatto da un consigliere a ciò appositamente incaricato. I verbali, sottoscritti da tutti i consiglieri presenti e dal Direttore, sono raccolti in un apposito registro.
- 2. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie od oggetti, soggetti esterni, i quali, tuttavia, non assistono alle votazioni.

Articolo 27

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda e, in particolare, all'esecuzione degli atti;
- c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci;
- d) adotta, sotto la sua responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile e, comunque, non oltre cinque giorni dalla loro adozione;
- e) adotta tutti gli atti di sua competenza previsti dalla normativa e dal presente Statuto.

Articolo 28

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente, o agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica e gettoni determinate dall'Assemblea dei soci sulla base dei criteri e dei parametri previsti dalla disciplina nazionale e regionale, nonché il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato, se ed in quanto dovute.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 29

Funzioni e composizione

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai limiti dettati dalla normativa regionale; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione Emilia - Romagna. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio sia inferiore ai limiti dettati dalla normativa regionale; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione Emilia - Romagna sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci. I nominativi dei componenti dell'Organo di revisione contabile devono essere tutti scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda. L'Organo di revisione contabile, se invitato, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci. Viene di norma invitato a partecipare alle sedute laddove l'ordine del giorno della seduta medesima preveda la trattazione di oggetti di carattere economico-finanziario.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Ai componenti dell'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

6. Non possono essere nominati revisori dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla disciplina regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione sono immediatamente eseguibili.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione attinenti a Bilanci, modifiche statutarie, diritti reali su beni immobili, sono pubblicate, entro sette giorni lavorativi dalla loro adozione, sull'albo pretorio on line del Comune in cui ha sede legale A.S.P., per la durata di quindici giorni consecutivi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

Articolo 31

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'Azienda, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, che deve possedere il diploma di laurea. La durata del relativo contratto di lavoro, comunque rinnovabile, non può essere superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il Direttore resta in carica fino all'insediamento del sostituto, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il trattamento economico del Direttore è deliberato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione Emilia – Romagna ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di cui al successivo art. 34 del presente Statuto.

Articolo 32

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie che questi gli assegna.
2. In particolare, il Direttore:
 - a) predispone i piani di attuazione degli obiettivi e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) dirige il personale e le strutture gestionali ed operative dell'Azienda attraverso il coordinamento di tutti i responsabili dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Azienda;
 - c) sottoscrive gli atti di gestione dell'ente, i contratti, ecc.;
 - d) coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione del documento programmatico e del bilancio annuale e pluriennale, del bilancio d'esercizio e degli stati di attuazione e le relative relazioni sull'attività svolta ed i risultati conseguiti.
3. In caso di grave e reiterata inosservanza da parte del Direttore delle direttive ricevute o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo a lui imputabile il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E PERSONALE

Articolo 33

Principi

1. L'attività amministrativa dell'Azienda si conforma ai criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità e si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 34

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e personale

1. L'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro ed alle modalità operative di erogazione dei servizi adotta uno o più regolamenti, deliberati dal Consiglio di amministrazione, che disciplinano anche il trattamento economico del Direttore, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito della dotazione organica esistente.

3. Il personale già dipendente dalle IPAB di cui all'art. 1 del presente Statuto, conserva, sino all'individuazione del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 207/2001, la posizione giuridica ed economica posseduta all'atto della trasformazione, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata.

4. Al personale assunto dall'Azienda e a quello trasferito dai Comuni soci si applicano, sino all'individuazione del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 207/2001, le norme giuridiche ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni e delle Autonomie locali.

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE

Articolo 35

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle IPAB di cui all'art. 1 del presente Statuto, nonché da quelli di successiva acquisizione.

La realizzazione di nuovi immobili da parte dell'Azienda su aree di proprietà dei Soci o da questi messe a disposizione è subordinata alla costituzione, a titolo gratuito e a favore di ASP, di un diritto di superficie (ai sensi dell'art. 952 e segg. Cod. civ.) per la durata di novantanove (99) anni.

2. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

3. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

4. Le trasformazioni e le alienazioni patrimoniali sono approvate dall'Assemblea dei soci con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia – Romagna 9 dicembre 2004, n. 624 nonché dall'art. 15, comma 3 del presente Statuto.

Articolo 36

Sistema informativo contabile

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda adotta un regolamento, coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta regionale dell'Emilia - Romagna, per adeguare la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'Azienda è costituito da:

a) contabilità economico patrimoniale;

b) sistema di budget;

c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 37

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti.

2. In particolare, il Piano Programmatico dovrà indicare:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi da esso indicati;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con i livelli di governo del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 38

Servizio di tesoreria

1. L'Azienda, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2 del presente Statuto, affida ad un istituto bancario a ciò autorizzato il servizio di tesoreria che è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

NORME GENERALI E FINALI

Articolo 39

Recesso del socio

1. I soci possono recedere dalla convenzione costitutiva dell'Azienda secondo le modalità indicate dal presente articolo.

Il recesso di cui sopra determina la perdita della qualità di socio.

2. Il recesso, previamente deliberato dal Consiglio Comunale del socio recedente, deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Azienda ed al Presidente dell'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il recesso opera dalle ore ventiquattro del 31 dicembre dell'anno successivo sulla base di un piano di recesso, deliberato dall'Assemblea dei Soci, con cui si definiscono le modalità e i tempi di ritiro dei

servizi, degli immobili e del personale di cui al successivo comma 4., di definizione della gestione degli utenti, cittadini del socio recedente, presenti nei servizi conferiti da altri soci, ecc.

3. Entro il 31 dicembre successivo all'avvenuto ricevimento della comunicazione di cui al precedente co. 2, dovrà essere completata la procedura di recesso, i cui atti sono adottati dall'Assemblea dei soci dell'Azienda, anche per quanto concerne la ripartizione della quota del socio recedente.

4. I beni mobili ed immobili conferiti dal socio recedente vengono ad esso restituiti, ad esclusione di quelli di proprietà delle IPAB di cui all'art. 1 del presente Statuto e di quelli acquisiti da ASP successivamente alla propria costituzione. Nell'ipotesi che ASP abbia effettuato migliorie incrementative su tali immobili, l'Assemblea dei Soci dovrà definire, nel piano di recesso di cui al comma 2, un conguaglio dovuto per gli investimenti sostenuti dall'Azienda per l'importo che eccede la quota degli ammortamenti contabilizzati.

Il personale utilizzato per la gestione dei servizi al momento del recesso, conferito dal socio recedente a favore dell'Azienda, rientra nell'Amministrazione di provenienza, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, o, se assunto da ASP, è trasferito ai sensi dell'art. 2112 c.c., unitamente ai servizi del Comune.

5. Il recesso può essere esercitato sino al limite della residua composizione dell'Azienda di due soci, oltre il quale opera lo scioglimento.

6. I soci possono non rinnovare uno o più contratti di servizio, senza perdere la qualità di socio. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi 2, 3 e 4.

Articolo 40

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea dei soci con le maggioranze indicate dal precedente articolo 15, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, sono sottoposte all'approvazione della Regione Emilia - Romagna.

Articolo 41

Durata

1. L'Azienda ha durata illimitata.

2. L'estinzione dell'Azienda, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili, è disposta con provvedimento della Giunta regionale dell'Emilia - Romagna, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti.

3. Con il provvedimento regionale di cui al comma 2 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività dell'ASP.

4. Fermo restando quanto stabilito dalla Regione in materia di devoluzione dei beni dell'ASP derivanti dal patrimonio delle IPAB trasformate, il patrimonio dell'ASP viene devoluto ai soci in misura proporzionale alla quota di rappresentanza definita dalla convenzione di cui all'art. 6 comma 2.

Articolo 42

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni normative regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.